

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E STUDI
INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in Scienze Politiche



Il principio di autodeterminazione dei popoli alla luce del parere della
Corte internazionale di giustizia sulle Isole Chagos

The principle of self-determination of people in light of the advisory opinion
of the International Court of Justice on the Chagos Islands

Relatore: Prof. ENRICO ZAMUNER

Laureando: ELIA CRACCO

Matricola N. 2002735

A.A. 2022/2023

INDICE

Introduzione

1. Il principio di autodeterminazione dei popoli
 - 1.1 Origine e prime evoluzioni
 - 1.2 Il principio nella Carta delle Nazioni Unite

2. Il contesto storico delle Mauritius e delle Isole Chagos
 - 2.1 Storia coloniale
 - 2.2 Separazione e nascita del *British Indian Ocean Territory*
 - 2.3 L'Indipendenza delle Mauritius e la rimozione dei chagossiani

3. Il parere della Corte internazionale di giustizia sul caso delle Isole Chagos
 - 3.1 La richiesta da parte dell'Assemblea generale
 - 3.1.1 Questioni di giurisdizione
 - 3.2 La decolonizzazione delle Mauritius
 - 3.2.1 Autodeterminazione e integrità territoriale
 - 3.2.2 Il ruolo dell'Assemblea generale
 - 3.2.3 *Status* della decolonizzazione
 - 3.3 Le conseguenze derivanti l'amministrazione del Regno Unito
 - 3.4 Dichiarazioni, opinioni separate e dissidenti
 - 3.5 Gli sviluppi successivi

Conclusioni

Bibliografia

Sitografia

INTRODUZIONE


“All peoples have the right freely to determine, without external interference, their political status and to pursue their economic, social and cultural development, and every State has the duty to respect this right in accordance with the provisions of the Charter. [...] and bearing in mind that subjection of people to alien subjugation, domination and exploitation constitutes a violation of the principle, as well as a denial of fundamental human rights, and is contrary to the Charter.”¹¹

Il principio di autodeterminazione dei popoli sopra riportato costituisce un principio giuridico dell’ordinamento internazionale.²

L’arcipelago delle Isole Chagos, storicamente compreso nelle dipendenze delle Mauritius, dal 1965 viene amministrato dal Regno Unito in quanto appartenente al *British Indian Ocean Territory* (BIOT).

Il 23 giugno 2017 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in linea con il proprio pluridecennale impegno alla decolonizzazione, ha richiesto alla Corte internazionale di giustizia un parere riguardante due differenti quesiti: in primo luogo se il processo di decolonizzazione delle Mauritius sia stato completato in conformità con il diritto internazionale quando gli fu concessa l’indipendenza nel 1968, in seguito alla separazione delle Isole Chagos dalle Mauritius; e, in secondo luogo, le possibili conseguenze sul piano del diritto internazionale derivanti dalla continuata amministrazione delle Isole Chagos da parte del Regno Unito, con rispetto anche all’impossibilità da parte delle Mauritius di avviare un piano di reinsediamento nell’arcipelago dei suoi cittadini.

Nel presente lavoro, suddiviso in tre capitoli, si prende in considerazione il principio di autodeterminazione dei popoli come strumento di implementazione del processo di decolonizzazione delle Isole Chagos, alla luce del parere della Corte internazionale di giustizia.



¹ Risoluzione 2625 (XXV) (1970) dell’Assemblea generale, *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations*

² CASSESE, *Self-determination of Peoples: A Legal Reappraisal*, Cambridge University Press, 1995, p. 129

Il primo capitolo tratta la nascita del principio di autodeterminazione, il suo seguente sviluppo da principio politico a diritto in capo ai popoli, e la sua più recente definizione in ambito internazionale.

Il seguente prende in considerazione il contesto storico, dalle prime colonizzazioni delle Isole Chagos sino agli avvenimenti che hanno portato alla partizione del territorio e all'indipendenza delle Mauritius.

L'ultimo capitolo analizza invece il parere fornito dalla Corte internazionale di giustizia, con particolare riguardo alle norme di diritto internazionale individuate ed applicate da quest'ultima; ed infine riporta i successivi sviluppi sul piano internazionale nel caso di specie.

CAPITOLO 1

PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

1.1 Origine e prime evoluzioni

Tanto il significato quanto l'applicazione del principio di autodeterminazione sono mutati nel corso del tempo, rendendo difficile darne una definizione univoca.

Le origini del principio vengono fatte risalire alla Dichiarazione d'indipendenza americana e alla Rivoluzione francese, in particolare alla Dichiarazione d'indipendenza del 1776, dove venne fatto riferimento per la prima volta al potere dei governanti quale espressione del consenso dei governati.³

In Francia venne formalmente proclamato nella bozza della costituzione del 1793, all'articolo 2 titolo VIII «*[La République française] renonce solennellement à réunir à son territoire des contrées étrangères, sinon d'après le vœu librement émis de la majorité des habitants, et dans le cas seulement où les contrées qui solliciteront cette réunion ne seront pas incorporées et unies à une autre nation, en vertu d'un pacte social, exprimé dans une constitution antérieure et librement consentie.*»⁴; negli anni successivi tale concetto, la cui invocazione era preclusa alle popolazioni delle colonie, fu utilizzato strumentalmente per l'annessione di territori di frontiera appartenenti ad altri Stati.

Nel diciannovesimo e ventesimo secolo il principio di autodeterminazione è stato interpretato dai movimenti nazionalistici quale diritto di ogni nazione di costituire uno Stato indipendente attraverso l'attuazione di plebisciti.

Tale applicazione ha giocato un ruolo fondamentale nel processo di unificazione dell'Italia e della Germania.⁵

Per Lenin, il principio poteva essere invocato da gruppi etnici o nazionali, specialmente quelli assoggettati a poteri coloniali, a garanzia del loro diritto di decidere del proprio destino, portandoli all'ottenimento di autonomie o dell'indipendenza.

³ THURER, BURRI, *Self-determination, Max Planck Encyclopedia of International Law*, 2008

⁴ CASSESE, *Self-determination of Peoples: A Legal Reappraisal*, Cambridge University Press, 1995, p.11 s

⁵ THURER, BURRI, *Self-determination, Max Planck Encyclopedia of International Law*, 2008

Secondo tale lettura l'autodeterminazione dei popoli compresi in Stati sovrani doveva attuarsi attraverso la secessione, realizzata con la libera espressione del voto popolare; al contrario, i popoli coloniali avevano il diritto di utilizzare la forza armata per raggiungere l'indipendenza.

In questo caso il principio era comunque considerato in ottica socialista e finalizzato perciò al suo obiettivo ultimo, ossia permettere alla classe lavoratrice di prendere il potere attraverso il conseguimento dell'indipendenza politica.

Nello stesso momento, il presidente americano Wilson offrì una lettura del principio basata su una visione democratica occidentale, secondo cui l'autodeterminazione si realizzava nel diritto dei popoli di scegliere liberamente il proprio governo e i propri governanti, ossia: autodeterminazione attraverso l'autogoverno.

Al termine della Prima guerra mondiale, citando il Trattato della Società delle Nazioni, il suo pensiero si rivolse invece alla dimensione esterna: *“The fundamental principle of this treaty is a principle never acknowledged before, a principle which had its birth and has had its growth in this country: that the countries of the world belong to the people who live in them, and that they have a right to determine their own destiny and their own form of government and their own policy, and that no body of statesmen [...] has the right to assign any great people to a sovereignty under which it does not care to live”*.⁶

Il principio, se così applicato ai territori prima appartenuti all'Impero Austro-Ungarico e Ottomano, avrebbe dovuto evitare la nascita di nuovi conflitti in Europa poiché, secondo Wilson, si sarebbe dovuto tenere conto della volontà dei popoli e non dei compromessi post-bellici tra Stati rivali.⁷

Nella realtà dei fatti, nonostante i buoni propositi del presidente Wilson, conclusosi il primo conflitto mondiale, salvo alcuni rari casi in cui vennero effettivamente tenuti dei plebisciti, furono gli Alleati a definire arbitrariamente la nuova mappa geopolitica dell'Europa.

⁶ PADOVER, *Wilson's ideas, American Council on Public Affairs*, 1942

⁷ CASSESE, *Self-determination of Peoples: A Legal Reappraisal*, Cambridge University Press, 1995, p. 19 s

Infatti, la non osservanza del principio nella prassi quando in contrasto con gli interessi strategici ed economici dei vincitori, fu confermata dai trattati di pace di Versailles e Saint Germain, con i quali si trasferirono vari territori da uno Stato all'altro senza la minima consultazione della popolazione in essi vivente.⁸

Se per Lenin l'autodeterminazione si poteva ottenere con l'uso della forza e riguardava soprattutto i popoli delle colonie, per Wilson era da intendersi come un'ordinata transizione che comunque non doveva pregiudicare le esistenti strutture di potere dei Paesi occidentali.⁹

Le possibili rivendicazioni conseguenti la sempre più marcata enunciazione sul piano internazionale del principio, sebbene nella pratica non avvennero, portarono lo stesso presidente americano a sminuirne l'importanza onde evitare di minare i propri interessi coloniali e quelli degli Alleati.

A prova di ciò, nonostante in alcune bozze del patto della Società delle Nazioni proposte da Wilson fosse presente e specificatamente menzionato, il principio di autodeterminazione dei popoli venne in seguito eliminato dal testo finale, rendendo evidente che sebbene fosse un apprezzato principio politico, non era ancora divenuto un principio in senso giuridico.¹⁰

⁸ CASSESE, *Self-determination of Peoples: A Legal Reappraisal*, Cambridge University Press, 1995, p. 24 s

⁹ KATTAN, *Self-Determination During the Cold War: UN General Assembly*, pp. 428-430

¹⁰ CASSESE, *Self-determination of Peoples: A Legal Reappraisal*, Cambridge University Press, 1995, pp. 23-26

1.2 Il principio nella Carta Nazioni Unite

Secondo l'articolo 1(2) della Carta delle Nazioni Unite: “*The purposes of the United Nations are: [...] to develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace*”¹¹.

Alla versione definitiva della disposizione si è giunti non senza delle aperte critiche. In particolare, alcuni delegati si sono chiesti se il principio, invocato dalle minoranze di uno Stato sovrano, potesse legittimare un intervento dell'Organizzazione o di altri Stati, se potesse alimentare movimenti secessionistici, o se potesse essere utilizzato strumentalmente da sovrani dispotici per anettere territori al confine.

Queste domande hanno portato la commissione responsabile della stesura della disposizione a specificare cosa si intendesse con autodeterminazione, ossia precisare che il principio era inteso come applicabile alla Carta solo nella sua eccezione di autogoverno e non di diritto alla secessione, e che tale principio doveva anche rispettare la libera e genuina espressione del volere dei popoli.

Da ciò derivò che del principio sancito nella Carta delle Nazioni Unite non rimanesse altro che un generale obiettivo dell'organizzazione di garantire la possibilità di autogovernarsi ai popoli soggetti alla giurisdizione degli Stati.¹²

Tale invito venne ripreso e rafforzato al capitolo XI articolo 73 della Carta, asserendo però questa volta che sono gli Stati responsabili dell'amministrazione di territori che non abbiano ancora ottenuto la piena autonomia governativa, e non l'organizzazione, a dovere: “*develop self-government, to take due account of the political aspirations of the peoples, and to assist them in the progressive development of their free political institution according to the particular*

¹¹ Carta delle Nazioni Unite, San Francisco, 26 giugno 1945, art. 1(2)

¹² CASSESE, *Self-determination of Peoples: A Legal Reappraisal*, Cambridge University Press, 1995, pp. 37-43

circumstances of each territory and its peoples and their varying stages of advancement"¹³.

All'ultimo paragrafo dell'articolo 73 viene inoltre richiesta la regolare trasmissione al Segretario generale di informazioni riguardanti le condizioni economiche, sociali ed educative dei territori oggetto di amministrazione.

Così, per la prima volta, si affermò che gli Stati avessero delle responsabilità verso le proprie colonie.¹⁴

Nel secondo dopoguerra la concezione predominante del principio tornò ad essere quella socialista di Lenin, questa volta supportata anche dai sempre più numerosi Paesi del terzo mondo.

Quest'ultimi, avendo da poco ottenuto l'indipendenza, l'assumevano alle stregue di un postulato anticolonialista.

Per questi Stati il principio rappresentava un tentativo di eliminare il colonialismo, la dominazione straniera ed illegale dei territori, e lo sfruttamento di risorse dei Paesi in via di sviluppo da parte degli occupanti.

Secondo la concezione proposta dai Paesi occidentali il principio veniva declinato come diritto dei cittadini di uno Stato di scegliere la forma di governo.¹⁵

Lo scontro tra le due posizioni si verificò in occasione della preparazione dei lavori per le convenzioni internazionali sui diritti umani (Patto internazionale sui diritti civili e politici, e Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali).

Gli Stati occidentali ritenevano che non ci fosse bisogno di menzionare il principio di autodeterminazione dei popoli, in quanto già incorporato nella Carta.

Dall'altro lato, i Paesi socialisti e quelli in via di sviluppo lo reputavano una condizione fondamentale per il rispetto dei diritti umani.

Quest'ultimi riuscirono ad avere la meglio, come dimostrano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3, rispettivamente, del Patto internazionale sui diritti civili e politici,

¹³ Carta delle Nazioni Unite, San Francisco, 26 giugno 1945, capitolo XI, art. 73

¹⁴ SPARKS, *Self-Determination in the International Legal System: Whose Claim, to What Right?*, Hart Publishing, 2023, pp. 246-253

¹⁵ CASSESE, *Self-determination of Peoples: A Legal Reappraisal*, Cambridge University Press, 1995, pp. 43-47

e del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali: “*All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development. [...] The States Parties to the present convention, including those having responsibility for the administration of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of the right of self-determination, and shall respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations.*”¹⁶

Come si può notare, l’autodeterminazione venne riconosciuta come un diritto e non più solo come un principio generale; ciò ha posto una base solida su cui l’Assemblea generale avrebbe elaborato la risoluzione 1514 (XV) del 14 dicembre 1960 intitolata *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*.¹⁷

La risoluzione precisa che “*an end must be put to colonialism*”¹⁸, ed associa il principio di autodeterminazione dei popoli allo scopo della decolonizzazione.

Il principio, in questo caso, viene ridefinito quale diritto dei popoli di determinare il proprio *status* politico e perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, tramite il trasferimento di tutti i poteri a tali popoli senza condizioni o riserve, in conformità del loro volere liberamente espresso.¹⁹

L’Assemblea generale ha anche chiarito che i “*dependent peoples*”, ossia i soggetti titolari del diritto, sono i popoli sottoposti all’assoggettamento, alla dominazione e allo sfruttamento, e gli appartenenti a territori oggetto di amministrazione fiduciaria o a tutti gli altri territori che non hanno ancora ottenuto l’indipendenza.

Infine, per rassicurare nuovamente gli Stati membri che questo diritto non desse un via libera a movimenti secessionistici, ma riguardasse solamente l’ambito coloniale, venne redatto il paragrafo 6 in cui si specificò che ogni tentativo volto al parziale o

¹⁶ Patto internazionale sui diritti civili e politici, New York, 1966

¹⁷ SPARKS, *Self-Determination in the International Legal System: Whose Claim, to What Right?*, Hart Publishing, 2023, p. 155 s

¹⁸ Risoluzione 1514 (XV) (1960) dell’Assemblea generale, *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*

¹⁹ *Ibidem*

totale smembramento dell'unità nazionale o dell'integrità territoriale di un Paese deve essere considerato incompatibile con i principi e gli scopi della Carta delle Nazioni Unite.²⁰

Quella stessa disposizione venne però, poco tempo più tardi, intesa non solo come assicurazione per gli Stati sovrani, ma bensì anche come diritto dei popoli coloniali di non veder ridotto o frazionato il proprio territorio da parte di chi lo amministrava. Le sopra citate disposizioni non potevano tuttavia avere carattere vincolante perché raccolte in una risoluzione dell'Assemblea generale che, in quanto tale, ha solamente valore raccomandatorio.

Tuttavia, la votazione di tale risoluzione contò 89 voti a favore, 9 astensioni e nessun voto contrario; ciò significa che nessuno Stato tentò di contestare l'effettiva esistenza del diritto di autodeterminazione dei popoli.

Inoltre, i pochi Stati astenuti giustificarono la loro decisione sulla base del tempo richiesto per l'implementazione del diritto.

Per tale ragione, la Corte internazionale di giustizia, nell'ambito del parere sul caso delle Isole Chagos, ha riconosciuto alla risoluzione 1514 (XV) carattere dichiaratorio in merito al diritto di autodeterminazione quale norma consuetudinaria.²¹

L'assemblea generale non si limitò all'enunciazione del diritto di autodeterminazione, ma, tramite la risoluzione 1654 (XVI) dal titolo *The situation with regard to the implementation of the Declaration on the granting of independence of colonial countries and peoples*, decise la creazione di un Comitato Speciale.

Quest'ultimo, composto inizialmente da 17 membri (in seguito 24) nominati dal presidente dell'Assemblea, aveva come obiettivo l'implementazione della precedentemente trattata risoluzione 1514: “(the general assembly) Requests the Special Committee to examine the application of the Declaration, to make

²⁰ SPARKS, *Self-Determination in the International Legal System: Whose Claim, to What Right?*, Hart Publishing, 2023, p. 156 s

²¹ Corte internazionale di giustizia, parere 25 febbraio 2019 relativo a *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion*, I.C.J. Reports, 2019, p. 95

suggestions and recommendations on the progress and extent of the implementation of the Declaration, and to report to the General Assembly at its seventeenth session"²².

L'ultimo e definitivo apporto dell'Assemblea generale alla delineazione del principio di autodeterminazione dei popoli è rappresentato dalla risoluzione 2625 (XXV) del 24 ottobre 1970 intitolata *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations*.

Nel preambolo di tale risoluzione venne nuovamente rimarcata l'importanza del principio quale componente dell'ordinamento internazionale: "*Convinced that the principle of equal rights and self-determination of peoples constitutes a significant contribution to contemporary international law, and that its effective application is of paramount importance for the promotion of friendly relations among States, based on the respect for the principle of sovereign equality*"²³.

La creazione di uno Stato sovrano, la libera associazione o integrazione con uno Stato indipendente, o l'organizzazione in una qualsiasi altra formazione politica determinata dalle persone, vengono dettagliatamente elencate dal testo della risoluzione come possibili risvolti conseguenti la realizzazione dell'autodeterminazione.

In aggiunta, rispetto alle passate risoluzioni, l'Assemblea generale specifica la presenza di un vero e proprio obbligo a carico degli Stati di promuovere la realizzazione del principio attraverso azioni proprie o di assistenza all'organizzazione, e di astenersi da qualsiasi altra azione che potrebbe pregiudicare i diritti, la libertà e l'indipendenza dei popoli.

In conclusione, il principio di autodeterminazione dei popoli condivide con gli altri principi dell'ordinamento un alto grado di generalità e astrattezza, che però vengono sopperite dall'omonimo diritto di autodeterminazione dei popoli nel

²² Risoluzione 1514 (XV) (1960) dell'Assemblea generale, *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*

²³ Risoluzione 1654 (XVI) (1961) dell'Assemblea generale, *The situation with regard to the implementation of the Declaration on the granting of independence of colonial countries and peoples*

contesto della decolonizzazione, in quanto facente parte a pieno titolo del complesso di norme del sistema giuridico internazionale.

CAPITOLO 2

CONTESTO STORICO DELLE MAURITIUS E DELLE ISOLE CHAGOS

2.1 Storia coloniale

La Repubblica di Mauritius è uno Stato africano composto da un gruppo di isole situate a 500 km a est del Madagascar.

I primi europei a sbarcarvi agli inizi del sedicesimo secolo furono i portoghesi, che poco dopo le abbandonarono perché considerate di scarso interesse.

Il 1598 segnò l'arrivo degli olandesi, che chiamarono l'isola di maggiori dimensioni Mauritius in onore del principe Maurice Van Nassau; questi tentarono senza successo di stabilirvisi, fino al loro abbandono avvenuto nel 1710.²⁴

Un quinquennio più tardi la Compagnia francese delle Indie orientali occupò Mauritius, le cambiò il nome in *Île de France* e la popolò importando schiavi provenienti dal continente africano perché lavorassero nelle piantagioni di canna da zucchero.

In seguito all'espugnazione dell'isola da parte dei britannici, la rinominata Mauritius e le sue dipendenze, con il Trattato di Parigi del 1814, passarono ad essere una colonia del Regno Unito, condizione che mantennero per oltre un secolo.²⁵

Le dipendenze incluse nel trattato erano: l'isola di Rodrigues, l'isola di Agalega e l'arcipelago delle Isole Chagos.

L'arcipelago delle Chagos consiste in un insieme di isole e atolli situato approssimativamente a 2200 km a nord est dell'isola di Mauritius nell'Oceano Indiano; Diego Garcia è l'isola di maggiori dimensioni ed è posta a sud-est dell'arcipelago.

Agli inizi del diciannovesimo secolo, svariate centinaia di schiavi provenienti dal Mozambico e dal Madagascar vennero portati dai britannici sulle Isole Chagos come manodopera per le piantagioni di cocco presenti.

²⁴ *History*, <http://www.govmu.org/English/ExploreMauritius/Pages/History.aspx>

²⁵ BOWMAN, *Mauritius*, *Encyclopedia Britannica*, <https://www.britannica.com/place/Mauritius>

Questi, in seguito all'abolizione della schiavitù nelle colonie attuata dal Regno Unito nel 1938, divennero a tutti gli effetti abitanti dell'arcipelago.

2.2 Separazione e nascita del *British Indian Ocean Territory*

Nel febbraio del 1964 iniziarono le negoziazioni tra il governo del Regno Unito e quello degli Stati Uniti d'America (d'ora in poi Stati Uniti) riguardo “*the strategic use of certain small British-owned islands in the Indian Ocean*”²⁶ a scopi di difesa. Durante queste negoziazioni gli Stati Uniti espressero interesse nel possibile stabilimento di infrastrutture militari sull'Isola di Diego Garcia.

Al termine dei colloqui le due delegazioni concordarono che il Regno Unito avrebbe avuto la responsabilità di acquisire la piena disponibilità delle isole di Diego Garcia, Aldabra, Farquhar e Desroches.

Secondo un memorandum dell'ufficio per gli affari esteri del Regno Unito, quest'ultimo era dell'idea che il modo migliore di procedere al distacco delle Isole Chagos fosse compierlo prima che le Mauritius ottenessero l'indipendenza.

Sebbene il Regno Unito avesse il potere costituzionale di porre l'arcipelago sotto la propria amministrazione diretta, ciò avrebbe portato a critiche ed opposizioni da parte della comunità internazionale e delle Nazioni Unite, salvo che i rappresentanti delle Mauritius non avessero espressamente acconsentito.

Fu così che nel luglio del 1965 il Consiglio dei ministri mauriziano venne informato della proposta di distaccare le Isole Chagos, separandole costituzionalmente dalle Mauritius.

Nel giro di pochi giorni il Consiglio dei ministri si espresse, facendo sapere all'Ufficio coloniale che la proposta era stata bocciata per timore della possibile reazione dell'opinione pubblica, e che avrebbe preferito optare per una locazione a lungo termine dell'arcipelago.

Da ciò scaturì una serie di incontri tra il Primo Ministro mauriziano Sir Seewoosagur Ramgoolam e varie cariche di Stato britanniche che tentarono di arrivare al compromesso voluto.

²⁶ Corte internazionale di giustizia, parere 25 febbraio 2019 relativo a *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion, I.C.J. Reports*, 2019, p. 28

Il 22 settembre del 1965 una nota scritta dal segretario al Primo Ministro del Regno Unito Sir Harold Wilson riportava: “*Sir Ramgoolam is coming to see you at 10:00 tomorrow morning. The object is to frighten him with hope: hope that he might get independence; Fright lest he might not unless he is sensible about the detachment of the Chagos Arcipelago.*”²⁷.

Infatti, a tale incontro il Primo Ministro Harold Wilson propose al Primo Ministro mauriziano di “*return to Mauritius either with Independence or without it*”; così, davanti alla scelta di accettare la separazione e un’indennità di £3 milioni o non ottenere l’indipendenza, la scelta fu obbligata e si concretizzò con il *Lancaster House agreement*.²⁸

La clausola di maggior rilievo di tale accordo stabilì che, nel caso in cui la necessità di infrastrutture sulle isole fosse venuta meno, l’arcipelago sarebbe stato restituito alle Mauritius.

L’8 novembre 1965, tramite un atto regio, le Isole Chagos vennero escluse dalle dipendenze delle Mauritius e poste sotto l’amministrazione diretta del Regno Unito. L’arcipelago delle Chagos, assieme alle isole di Aldabra, Farquhar e Desroches, andò così a formare il *British Indian Ocean Territory*.

L’anno seguente l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò la risoluzione 2232 (XXI) nella quale venne ribadito che: “*any attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and the territorial integrity of the colonial Territories and the establishment of military bases and installations in these Territories is incompatible with the purposes and principles of the Charter of the United Nations*”²⁹.

²⁷ Corte internazionale di giustizia, parere 25 febbraio 2019 relativo a *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion, I.C.J. Reports*, 2019, p. 31

²⁸ KATTAN, *Self-Determination During the Cold War: UN General Assembly Resolution 1514 (1960), the Prohibition of Partition, and the Establishment of the British Indian Ocean Territory (1965)*, *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, vol. XIX, 2015, p. 457 s

²⁹ Risoluzione 2232 (XXI) (1966) dell’Assemblea generale, *Question of American Samoa, Antigua, Bahamas, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Cocos (Keeling) Islands, Dominica, Gilbert and Ellice Islands, Grenada, Guam, Mauritius, Montserrat, New Hebrides, Niue, Pitcairn, St. Helena, St. Kitts-Nevis-Anguilla, St. Lucia St. Vincent, Seychelles, Solomon Islands, Tokelau Islands, Turks and Caicos Islands and the United States Virgin Islands*

Pochi giorni dopo l'adozione di tale risoluzione gli Stati Uniti e il Regno Unito conclusero l'Accordo *Concerning the Availability for Defence Purposes of the BIOT* per la creazione di una base militare statunitense sull'isola di Diego Garcia.³⁰

2.3 L'indipendenza delle Mauritius e la rimozione dei chagossiani

Il 12 marzo 1968 le Mauritius divennero uno Stato indipendente e, in quanto tale, il 26 aprile dello stesso anno vennero ammesse come membro alle Nazioni Unite.

Il paragrafo 1, sezione 111 della costituzione delle Mauritius, promulgata dal governo del Regno Unito, definì il neo Stato come composto da: “*the territories which immediatly before 12th March 1968 constituted the colony of Mauritius*”.³¹

In osservanza dell'accordo (*Agreement Concerning the Availability for Defence Purposes of the BIOT*) tra Stati Uniti e Regno Unito, quest'ultimo avrebbe dovuto provvedere alle misure amministrative del caso, tra cui “*resettling any inhabitants*”.³²

Fu così che tra il 1967 e il 1973 gli abitanti delle Isole Chagos vennero rimossi forzatamente dall'arcipelago, e gli venne impedito di farvi ritorno.

A riprova di ciò, il commissario del *British Indian Ocean Territory* emanò nel 1971 l'*Immigration Ordinance*, con la quale divenne illegale per chiunque entrare o rimanere nell'arcipelago senza un permesso.

³⁰ Nazioni Unite, *Treaty Series, Exchange of Notes Constituting an Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of United States of America Concerning the Availability for Defence Purposes of the British Indian Ocean Territory*, vol. 603, 1966

³¹ Corte internazionale di giustizia, parere 25 febbraio 2019 relativo a *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion*, I.C.J. Reports, 2019, p. 18 s

³² Corte internazionale di giustizia, parere 25 febbraio 2019 relativo a *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion*, I.C.J. Reports, 2019, p. 18 s

Il 4 settembre del 1972, in seguito ad un compromesso, le Mauritius accettarono il pagamento di £650,000 da parte del Regno Unito come contributo risarcitorio per il ricollocamento dei chagossiani nel proprio territorio.³³

³³ Corte internazionale di giustizia, parere 25 febbraio 2019 relativo a *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion*, I.C.J. Reports, 2019, p. 33

CAPITOLO 3

IL PARERE DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA SUL CASO DELLE ISOLE CHAGOS

3.1 La richiesta da parte dell'Assemblea generale

Il 22 giugno 2017 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 71/292 intitolata *request for an advisory opinion of the International Court of Justice on the legal consequences of the separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965*.

In tale risoluzione l'Assemblea generale ha deciso, in conformità all'articolo 96 della Carta delle Nazioni Unite e ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, di richiedere a quest'ultima un parere.

L'articolo 96 (1) della Carta prevede infatti che “*the General Assembly or the Security Council may request the International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal question*”³⁴, e specularmente l'articolo 65 (1) dello Statuto contempla la possibilità che “*the Court may give an advisory opinion on any legal question at the request of whatever body may be authorized by or in accordance with the Charter of the United Nations to make such a request*”³⁵.

Il 23 giugno 2017 il Segretario generale delle Nazioni Unite comunicò alla Corte internazionale di giustizia la richiesta di parere dell'Assemblea generale.

Nello specifico, il parere richiesto alla Corte internazionale di giustizia riguarda due diversi quesiti posti nella sopra citata risoluzione:

(a) “*Was the process of decolonization of Mauritius lawfully completed when Mauritius was granted independence in 1968, following the separation of the Chagos Archipelago from Mauritius and having regard to international law, including obligations reflected in General Assembly resolutions 1514(XV) of 14*

³⁴ Carta delle Nazioni Unite, San Francisco, 26 giugno 1945, capitolo XIV, art. 96 (1)

³⁵ Statuto della Corte internazionale di giustizia, art. 65 (1)

December 1960, 2066 (XX) of 16 December 1965, 2232 (XXI) of 20 December 1966 and 2357 (XXII) of 19 December 1967?”;

(b) *“What are the consequences under international law, including obligations reflected in the above-mentioned resolutions, arising from the continued administration by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland of the Chagos Archipelago, including with respect to the inability of Mauritius to implement a programme for the resettlement on the Chagos Archipelago of its nationals, in particular those of Chagossian origin?”*³⁶.

3.1.1 Questioni di giurisdizione

La Corte internazionale di giustizia, nella parte iniziale del parere reso all’Assemblea generale il 25 febbraio 2019, tratta la propria competenza e la ricevibilità dei quesiti posti, per poi rispondere alle varie eccezioni preliminari poste dai singoli Stati.

Quando la Corte internazionale di giustizia è investita dalla richiesta di un parere deve, come prima cosa, considerare se ha competenza a dare il parere richiesto; in caso affermativo, è tenuta a verificare se ci sia un’impellente ragione per esercitare il proprio potere discrezionale e rifiutarsi di rispondere.

I requisiti essenziali della competenza della Corte internazionale di giustizia (d’ora in avanti Corte) vengono definiti dagli articoli 96 e 65 precedentemente riportati.

In particolare, è necessario che il parere venga richiesto da un organo che ne abbia il potere in conformità alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, e che i quesiti posti in tale parere abbiano carattere legale.

Nel caso del parere trattato, denominato *Legal consequences of the separation of the Chagos archipelago from Mauritius in 1965*, la Corte ha riscontrato la presenza di entrambi i requisiti di competenza.

³⁶ Risoluzione 71/292 (2017) dell’Assemblea generale, *Request for an advisory opinion of the International Court of Justice on the legal consequences of the separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965*

Infatti, la richiesta di parere è stata posta dall'Assemblea generale; ed in entrambi i quesiti è riscontrabile il carattere legale richiesto, poiché concernenti un'analisi del diritto internazionale.³⁷

Per quanto riguarda la ricevibilità, esaminando la giurisprudenza della Corte, si evince che solo “*compelling reasons*”³⁸ possono portare quest'ultima a rifiutare di dare un parere rientrando nella propria competenza.

È proprio in questa prospettiva che alcuni Stati partecipanti al procedimento hanno avanzato delle eccezioni preliminari, sostenendo diverse ragioni per cui la Corte dovesse esercitare il proprio potere discrezionale e rifiutarsi di fornire il parere richiesto.

Di seguito segue l'analisi delle singole eccezioni preliminari così come riportate dalla Corte nel corso del parere emesso:

1. “*Whether advisory proceedings are suitable for determination of complex and disputed factual issues*”³⁹.

In risposta a tale contestazione, la Corte ha richiamato il proprio parere sul Sahara occidentale.

In tale parere, posta davanti alla medesima argomentazione, aveva concluso che l'aspetto decisivo fosse la presenza o meno di sufficienti informazioni e prove, volte a consentirle di arrivare ad un giudizio sulla questione.

Nel procedimento ora trattato sono stati forniti abbondanti documenti, tra cui: registri ufficiali del periodo interessato, numerose dichiarazioni scritte ed orali da parte di Stati e dell'Unione Africana, ed infine un *dossier* delle Nazioni Unite.

Per tale ragione, la Corte si è detta soddisfatta delle informazioni ricevute e in grado di dare il parere richiesto.

³⁷ Corte internazionale di giustizia, parere 25 febbraio 2019 relativo a *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion*, I.C.J. Reports, 2019, p. 21 s

³⁸ Ivi, p. 22

³⁹ Ivi, p. 23

2. “*Whether the Court’s response would assist the General Assembly in the performance of its functions*”⁴⁰.

Taluni Stati sostenevano che il parere richiesto non potesse essere utile alle funzioni dell’Assemblea generale, poiché quest’ultima non si sarebbe più interessata delle Isole Chagos e delle Mauritius in seguito al 1968, anno in cui vennero rimosse dalla lista dei territori monitorati dal *Committee of Twenty-Four*.

In questo caso la Corte non entra nel merito della questione posta, in quanto precisa che non sta ad essa decidere se il parere dato sia o meno di qualche utilità all’organo richiedente.

Non è perciò compito della Corte decidere o prevedere in quale grado il proprio giudizio possa impattare sul lavoro dell’Assemblea generale.

3. “*Whether it would be appropriate for the Court to re-examine a question allegedly settled by the Arbitral Tribunal constituted under UNCLOS Annex VII in the Arbitration regarding the Chagos Marine Protected Area*”⁴¹

Alla critica secondo cui il parere non rispetterebbe il principio di *res iudicata*, la Corte ha opposto tre differenti argomentazioni.

In prima battuta ha evidenziato che il parere richiesto, a differenza di una sentenza, non viene reso a degli Stati, bensì all’organo titolato a richiederlo.

Prosegue osservando che il principio di *res iudicata* non preclude la possibilità di dare un parere, in quanto nella formazione di quest’ultimo la Corte prende in considerazione qualunque decisione arbitrale e giudiziaria rilevante per il caso che possa aiutarla nel proprio compito.

Infine, la Corte specifica che le questioni trattate dall’*Arbitration regarding the Chagos Marine Protected Area* non corrispondono a quelle che vengono trattate dalla Corte in questo procedimento.

⁴⁰ Corte internazionale di giustizia, parere 25 febbraio 2019 relativo a *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion*, I.C.J. Reports, 2019, p. 24

⁴¹ Ivi, p. 25

4. “*Whether the questions asked relate to a pending dispute between two States, which have not consented to its settlement by the Court*”⁴²

Alcuni partecipanti al procedimento hanno infine sostenuto la presenza di una disputa bilaterale tra le Mauritius e il Regno Unito riguardo alla sovranità sulle Isole Chagos; hanno asserito inoltre che tale controversia costituisca il reale centro focale del parere richiesto alla Corte.

Se così fosse quest’ultima, rispondendo ai quesiti posti, contravverrebbe al principio secondo cui “*a State is not obliged to allow its disputes to be submitted to judicial settlement without its consent*”⁴³.

Tuttavia, la Corte nota che i quesiti dell’Assemblea generale riguardano la decolonizzazione delle Mauritius e non mirano alla risoluzione di una disputa tra Stati.

Lo scopo dell’Assemblea generale è quello di ottenere un parere che la assista nello svolgimento delle proprie funzioni, con particolare riferimento al proprio pluridecennale impegno volto alla decolonizzazione.

Alla luce di quanto precede, la Corte ha riscontrato l’assenza di *compelling reasons* che la possano portare a rifiutare il parere richiesto dall’Assemblea generale.⁴⁴

3.2 La decolonizzazione delle Mauritius

Il primo quesito sottoposto alla Corte internazionale di giustizia mira ad accertare se il processo di decolonizzazione delle Mauritius sia stato completato in conformità al diritto internazionale e agli obblighi riportati nelle risoluzioni 1514 (XV), 2066 (XX), 2232 (XXII) e 2357 (XXII), quando gli fu concessa l’indipendenza nel 1968, in seguito alla separazione delle Isole Chagos dalle Mauritius.

⁴² Corte internazionale di giustizia, parere 25 febbraio 2019 relativo a *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion, I.C.J. Reports, 2019, p. 25*

⁴³ Ivi, p. 26

⁴⁴ Ivi, p. 27

Per determinare se tale processo di decolonizzazione sia avvenuto legittimamente, la Corte ha prima ritenuto necessario verificare il periodo storico rilevante, al fine di identificare le norme di diritto internazionale applicabili al caso ed il loro contenuto.

Nel quesito (a) l'Assemblea generale colloca il periodo di decolonizzazione in esame tra la separazione dell'arcipelago delle Chagos dalle Mauritius del 1965, e l'indipendenza di queste ultime ottenuta nel 1968.

È perciò questo il lasso di tempo che la Corte ha analizzato per individuare le norme inerenti al caso.

Ciò tuttavia non le ha impedito di riportare le precedenti evoluzioni e il consolidamento a livello internazionale di tali norme.

Inoltre, per rilevare gli obblighi enunciati nelle risoluzioni sopra citate, la Corte ha esaminato le azioni poste in essere dall'Assemblea generale per porre fine alla colonizzazione.⁴⁵

3.2.1 Autodeterminazione e integrità territoriale

La Corte internazionale di giustizia ha riconosciuto il diritto di autodeterminazione dei popoli quale mezzo principale per l'analisi dei quesiti avanzati nel parere *Legal consequences of the separation of the Chagos archipelago from Mauritius in 1965*.

Il rispetto del “*principle of equal rights and self-determination of peoples*” è sempre stato tra gli obiettivi delle Nazioni Unite, come specificato agli articoli 1 e 73 della Carta.⁴⁶

A tale principio, data la sua natura e contenuto, è stata attribuita nel tempo una vasta gamma di applicazioni e un alto grado di generalità e astrattezza.

⁴⁵ Corte internazionale di giustizia, parere 25 febbraio 2019 relativo a *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion*, I.C.J. Reports, 2019, p. 39

⁴⁶ Corte internazionale di giustizia, parere 25 febbraio 2019 relativo a *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion*, I.C.J. Reports, 2019, p. 40

Pertanto, nel caso di specie la Corte non ha preso in considerazione il principio generale, ma il più circoscritto diritto di autodeterminazione dei popoli nel contesto della decolonizzazione.

L'analisi di tale diritto è avvenuta nel quadro del processo di decolonizzazione delle Mauritius, un territorio riconosciuto come *non-self-governing* sia dalle Nazioni Unite che dal Paese amministrante sin dal 1946.

Agli occhi della Corte il regime legale dei territori non auto-governati, così come espresso nel capitolo XI della Carta, doveva portare alla progressiva implementazione delle loro istituzioni al fine di permettere la realizzazione dell'autodeterminazione.

È in tale ottica che si è tentato di accertare quando il diritto di autodeterminazione dei popoli si sia cristallizzato quale norma consuetudinaria dell'ordinamento internazionale.

L'articolo 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia definisce la consuetudine “*a general practise accepted as law*”⁴⁷, ciò evidenzia la presenza di due caratteri fondamentali che la formano, la *diuturnitas* e *l'opinio iuris ac necessitatis*.

La *diuturnitas* consiste nella ripetizione costante di un comportamento da parte della generalità degli Stati.

Il tempo di formazione della consuetudine può essere breve o protrarsi nel tempo, la condotta deve tuttavia ripetersi in modo uniforme.

Non è necessario che ogni singolo Stato tenga tale comportamento, è sufficiente che venga perpetuato dalla maggioranza di essi.⁴⁸

Con *opinio iuris ac necessitatis* si intende la convinzione generale che la condotta in questione sia conforme a diritto, la Corte la definisce come “*evidence of a belief*

⁴⁷ Statuto della Corte internazionale di giustizia, art. 38

⁴⁸ RONZITTI, diritto internazionale, Giappichelli, 2019, p. 178

*that this practice is rendered obligatory by the existence of a rule of law requiring it*⁴⁹.

Infatti, una consuetudine non può nascere da una pratica contraria a diritto, e che sia reputata tale, ma necessita di una prassi ritenuta concorde all'ordinamento giuridico.

La consuetudine è quindi una fonte idonea a creare norme di diritto internazionale, ossia norme consuetudinarie, queste sono definite generali poiché vincolano tutti gli Stati della comunità internazionale.⁵⁰

Nel parere la Corte ha riportato gli avvenimenti riconducibili all'instaurazione di una prassi, in riferimento al rispetto e l'esercizio del diritto di autodeterminazione dei popoli.

Quest'ultima ha citato tre differenti occasioni in cui il diritto di autodeterminazione era stato enunciato dall'Assemblea generale, ossia nella risoluzione 637 (VII) del 1953 "*The States Members of the United Nations shall recognize and promote the realization of the right of self-determination of the peoples of non-Self-Governing*"⁵¹, nella risoluzione 738 (VIII) del 1953 "*Considering the importance of the observance of and respect for the right of self-determination in the promotion of world peace*"⁵², e nella risoluzione 1188 (XII) del 1957 "*Member States having responsibility for the administration of Non-Self-Governing Territories shall promote the realization and facilitate the exercise of this right (of self-determination) by the peoples of such Territories*"⁵³.

⁴⁹ Corte internazionale di giustizia, parere 25 febbraio 2019 relativo a *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion*, I.C.J. Reports, 2019, p. 41

⁵⁰ RONZITTI, diritto internazionale, Giappichelli, 2019, p. 178 s

⁵¹ Risoluzione 637 (VII) (1952) dell'Assemblea generale, *The right of peoples and nations to self-determination*

⁵² Risoluzione 738 (VIII) (1953) dell'Assemblea generale, *The right of peoples and nations to self-determination*

⁵³ Risoluzione 1188 (XII) (1957) dell'Assemblea generale, *Recommendations concerning international respect for the right of peoples and nations to self-determination*

La Corte ha però indentificato l'adozione della risoluzione 1514 (XV) del 1960 come lo specifico momento di consolidamento della decolonizzazione quale prassi degli Stati.

Tale risoluzione, sebbene abbia solo valore raccomandatorio, enuncia chiaramente lo scopo e il contenuto del diritto di autodeterminazione dei popoli.

Di particolare importanza per il caso di specie è la disposizione che dichiara: *“immediate steps shall be taken, in Trust and Non-Self-Governing Territories or all other territories which have not yet attained independence, to transfer all powers to the peoples of those territories, without any conditions or reservations, in accordance with their freely expressed will and desire”*⁵⁴, cui la Corte ha inoltre attribuito carattere normativo.

Come già descritto nel paragrafo 1.2, le votazioni di questa risoluzione non riscontrarono alcun voto contrario ma solo pochi astenuti, rendendo evidente che nessuno Stato mise in discussione l'esistenza del diritto di autodeterminazione dei popoli e la necessità di porre una fine al colonialismo.

Nell'anno in cui la risoluzione 1514 (XV) venne adottata 18 Paesi, 17 dei quali africani, ottennero l'indipendenza; nella decade successiva altri 28 popoli appartenenti a territori *non-self-governing* esercitarono il proprio diritto all'autodeterminazione divenendo Stati indipendenti.

Viste quindi le particolari condizioni risultanti la votazione, il carattere normativo del contenuto, e la serie di eventi appena descritti, la Corte ha rilevato una chiara relazione tra la risoluzione 1514 (XV) e il processo di decolonizzazione verificatosi dopo la sua adozione.⁵⁵

⁵⁴ Risoluzione 1514 (XV) (1960) dell'Assemblea generale, *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*

⁵⁵ Corte internazionale di giustizia, parere 25 febbraio 2019 relativo a *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion, I.C.J. Reports, 2019, p. 41*

Conseguentemente, a tale risoluzione è stato riconosciuto valore declaratorio con rispetto al diritto di autodeterminazione dei popoli quale norma consuetudinaria di diritto internazionale.⁵⁶

Per verificare se effettivamente le Mauritius avessero i requisiti necessari per essere considerate territorio non auto-governato, la Corte ha richiamato la risoluzione 1541 (XV) del 1960.

In quest'ultima, infatti, al principio IV l'Assemblea generale definisce i territori *non-self-governing* come “*a territory which is geographically separate and is distinct ethnically and/or culturally from the country administering it*”⁵⁷; tale descrizione non lascia dubbi sull'appartenenza di diritto delle Mauritius ai territori non auto-governati.

Nella stessa risoluzione vengono inoltre stabiliti i risultati che corrispondono all'implementazione del diritto di autodeterminazione dei popoli nei territori non auto-governati: “*A Non-Self-Governing Territory can be said to have reached a full measure of self-government by: (a) Emergence as a sovereign independent State; (b) Free association with an independent State; or (c) Integration with an independent State*”⁵⁸.

La Corte rimarca tuttavia che, sebbene l'autodeterminazione possa essere raggiunta in ognuno dei modi appena elencati, debba essere l'espressione del libero e genuino volere dei popoli.

Inoltre, la Corte riconosce all'Assemblea generale una larga discrezione nei mezzi e modi utilizzati da essa per la realizzazione del diritto di autodeterminazione dei popoli.

⁵⁶ Corte internazionale di giustizia, parere 25 febbraio 2019 relativo a *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965*, *Advisory Opinion*, I.C.J. Reports, 2019, p. 41

⁵⁷ Risoluzione 1541 (XV) (1960) dell'Assemblea generale, *Principles which should guide Members in determining whether or not an obligation exists to transmit the information called for under Article 73 e of the Charter*

⁵⁸ *Ibidem*

Infatti, il diritto di autodeterminazione in quanto norma consuetudinaria non impone alcun meccanismo specifico applicabile ad ogni singolo caso.⁵⁹

Alcuni Stati partecipanti al procedimento hanno sostenuto che tale norma consuetudinaria non prescrivesse un obbligo di implementare il diritto all'interno dei confini dell'intero territorio non auto-governato.

Per questa ragione la Corte ha richiamato nuovamente la risoluzione 1514 (XV), nella quale al paragrafo 6 si prescrive che: “*any attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and the territorial integrity of a country is incompatible with the purposes and principles of the Charter of the United Nations*”⁶⁰, chiarendo quindi che il diritto di autodeterminazione debba essere implementato in tutto il territorio del popolo che lo intenda esercitare.

Tale pratica viene ricondotta al diritto all'integrità territoriale dei territori non auto-governati, e viene indicata dalla Corte come una norma consuetudinaria corollario del diritto di autodeterminazione dei popoli.

A riprova di ciò, viene evidenziato che in nessun caso successivo all'adozione della risoluzione 1514 (XV) l'Assemblea generale o qualsiasi altro organo delle Nazioni Unite ha considerato legittimo il distacco di una porzione di un territorio *non-self-governing* da parte del Paese amministrante, al fine di mantenerlo sotto il proprio potere coloniale.

Al contrario, più Stati hanno enfatizzato che il rispetto del diritto all'integrità territoriale dei territori non auto-governati sia un elemento fondamentale per l'esercizio del diritto di autodeterminazione dei popoli.

Nel parere la Corte asserisce perciò che “*the peoples of non-self-governing territories are entitled to exercise their right to self-determination in relation to*

⁵⁹ Corte internazionale di giustizia, parere 25 febbraio 2019 relativo a *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion*, I.C.J. Reports, 2019, p. 42 s

⁶⁰ Risoluzione 1514 (XV) (1960) dell'Assemblea generale, *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*

*their territory as a whole, the integrity of which must be respected by the administering Power*⁶¹.

Ne deriva quindi che, qualunque distacco posto in essere dallo Stato amministrante a danno del territorio amministrato, sia contrario al diritto di autodeterminazione, salvo che non sia basato sul volere liberamente espresso dal popolo che lo abita.

Per tutte le ragioni finora elencate, la Corte internazionale di giustizia ha ritenuto che la norma sull'autodeterminazione dei popoli sia la norma di diritto internazionale applicabile al periodo e al caso ricorrente nel parere *Legal consequences of the separation of the Chagos arcipelago from Mauritius in 1965*.⁶²

3.2.2 Il ruolo dell'Assemblea generale

La Corte internazionale di giustizia, al fine di fornire il parere richiesto, ha analizzato le funzioni dell'Assemblea generale in materia di decolonizzazione.

In particolare, al quesito (a) le viene chiesto di considerare gli obblighi riportati nelle risoluzioni 1514 (XV), 2066 (XX), 2232 (XXII) e 2357 (XXII).

La Corte comincia sottolineando il ruolo cruciale del lavoro dell'Assemblea generale per quanto concerne la decolonizzazione, soprattutto a partire dall'adozione della risoluzione 1514 (XV) del 1960 precedentemente trattata.

La risoluzione 2066 (XX) del 1965 intitolata *Question of Mauritius* nel preambolo riporta: “*noting with deep concern that any step taken by the administering Power to detach certain islands from the Territory of Mauritius for the purpose of establishing a military base would be in contravention of the Declaration (resolution 1514), and in particular of paragraph 6 thereof*”⁶³.

⁶¹ Corte internazionale di giustizia, parere 25 febbraio 2019 relativo a *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion*, I.C.J. Reports, 2019, p. 43

⁶² *Ibidem*

⁶³ Risoluzione 2066 (XX) (1965) dell'Assemblea generale, *Question of Mauritius*

Ciò denota una particolare e tempestiva attenzione dell'Assemblea generale sugli sviluppi riguardanti i territori non auto-governati soggetti all'amministrazione di altri Paesi.

In seguito, al paragrafo 4, l'Assemblea generale incitò esplicitamente il Regno Unito a non prestarsi ad alcuna azione che avesse potuto pregiudicare l'integrità territoriale delle Mauritius.⁶⁴

In entrambe le risoluzioni 2232 (XXI) del 1966 e 2357 (XXII) del 1967, riferite a vari territori *non-self-governing*, l'Assemblea generale ribadì che ogni azione volta alla lesione dell'unità nazionale e dell'integrità territoriale dei possedimenti coloniali, specialmente se perpetrata al fine di installare basi militari in quest'ultimi, sarebbe stata incompatibile con gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e della risoluzione 1514 (XV).⁶⁵

Agli occhi della Corte, invitando il Regno Unito a conformarsi e rispettare gli obblighi concernenti il processo di decolonizzazione delle Mauritius, l'Assemblea generale ha agito all'interno del quadro delle proprie competenze e in forza degli obiettivi indicati nella Carta delle Nazioni Unite, tra cui è annoverato il rispetto del diritto di autodeterminazione dei popoli.

All'Assemblea generale è stato riconosciuto il merito di aver fondato, tramite la risoluzione 332 (IV) del 1949, un comitato speciale il cui ruolo era quello di pronunciarsi sul grado di autonomia governativa a cui erano giunti determinati territori, tramite l'analisi dei dati inviati dagli Stati come prescritto dall'articolo 73 della Carta.⁶⁶

Pochi anni più tardi, come riportato al capitolo 1.2, con la risoluzione 1654 (XVI) del 1961 l'Assemblea generale creò il cosiddetto *Committee of Twenty-Four*.

⁶⁴ Risoluzione 2066 (XX) (1965) dell'Assemblea generale, *Question of Mauritius*

⁶⁵ Risoluzione 2232 (XXI) (1966) dell'Assemblea generale, *Question of American Samoa, Antigua, Bahamas, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Cocos (Keeling) Islands, Dominica, Gilbert and Ellice Islands, Grenada, Guam, Mauritius, Montserrat, New Hebrides, Niue, Pitcairn, St. Helena, St. Kitts-Nevis-Anguilla, St. Lucia St. Vincent, Seychelles, Solomon Islands, Tokelau Islands, Turks and Caicos Islands and the United States Virgin Islands*

⁶⁶ Corte internazionale di giustizia, parere 25 febbraio 2019 relativo a *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion*, I.C.J. Reports, 2019, p. 45

Il compito affidato a tale comitato è quello di fornire consigli e raccomandazioni all'Assemblea generale al fine di implementare gli obiettivi posti nella risoluzione 1514 (XV).

Tuttalpiù, la Corte ricorda che l'Assemblea generale negli anni si è occupata di rilevare le modalità con cui veniva espresso il libero e genuino volere da parte dei popoli di territori *non-self-governing*, inclusa la formulazione dei quesiti sottoposti alla consultazione popolare.

Infine, come viene evidenziato dalla Corte, l'Assemblea generale ha richiamato, in varie occasioni ed in modo costante, i Paesi amministranti al rispetto dell'integrità territoriale delle proprie colonie.⁶⁷

3.2.3 Status della decolonizzazione

Dopo aver individuato le norme di diritto internazionale, e aver verificato le funzioni e l'operato dell'Assemblea generale, la Corte è entrata nel merito della questione posta al punto (a) del parere *Legal consequences of the separation of the Chagos archipelago from Mauritius in 1965*.

Quest'ultima ha anzitutto voluto richiamare lo *status* legale delle Mauritius prima dell'ottenimento dell'indipendenza.

Come già precedentemente menzionato, a seguito della conclusione del trattato di Parigi del 1814 le Mauritius e le Isole Chagos, ricomprese nelle sue dipendenze, passarono sotto l'amministrazione del Regno Unito.

Per tale ragione, sia le Mauritius che l'arcipelago delle Chagos vennero inserite nella lista dei territori *non-self-governing* redatta dall'Assemblea generale nella risoluzione 66 (I) del 1946 denominata *Transmission of Information under Article 73e of the Charter*.⁶⁸

Infatti, in rispetto dell'articolo 73e della Carta, il Regno Unito fornì regolarmente al Segretario generale delle Nazioni Unite le informazioni di natura tecnica

⁶⁷ Corte internazionale di giustizia, parere 25 febbraio 2019 relativo a *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965*, *Advisory Opinion*, I.C.J. Reports, 2019, p. 45

⁶⁸ *Ibidem*

riguardanti le “*economic, social, and educational conditions*”⁶⁹ dei territori di cui era responsabile.

Per tale ragione la Corte ha accertato che nel 1965, anno in cui avvenne il distacco delle Isole Chagos, queste erano parte integrante del territorio non auto-governato delle Mauritius.

Con l'accordo di *Lancaster House* del 23 settembre 1965 i rappresentanti delle Mauritius, al tempo dei fatti colonia sottoposta all'autorità del Regno Unito, acconsentirono alla separazione delle Isole Chagos.

Tale accordo venne però sottoscritto alla condizione che l'arcipelago non potesse essere ceduto a terzi, e dovesse essere riconsegnato in futuro alle Mauritius.

Secondo la Corte, considerato lo *status* di colonia delle Mauritius, non si può definire il *Lancaster House agreement* un accordo internazionale, in quanto i rappresentanti delle Mauritius hanno ceduto le Isole Chagos all'autorità sotto cui sottostavano, ossia il Regno Unito.

Perciò, avendo considerato le circostanze in cui l'accordo e la separazione vennero decise, la Corte considera il distacco delle Isole Chagos come non basato sul libero e genuino volere del popolo interessato, e quindi non in rispetto del diritto di autodeterminazione dei popoli.

Con la risoluzione 2066 (XX), adottata poche settimane dopo la separazione, l'Assemblea generale richiamò il Regno Unito, in quanto paese amministrante, al rispetto dell'integrità territoriale delle Mauritius.⁷⁰

Tenuto conto degli obblighi, derivanti dall'ordinamento internazionale e riportati nelle risoluzioni adottate dall'Assemblea generale durante la decolonizzazione delle Mauritius, la Corte ritiene che il Regno Unito non abbia rispettato l'integrità territoriale delle Mauritius, incluse le Isole Chagos.

In risposta al quesito (a) del presente parere, la Corte internazionale di giustizia conclude quindi che, vista l'illegittima separazione delle Isole Chagos e la loro incorporazione in una nuova colonia conosciuta come BIOT, il processo di

⁶⁹ Carta delle Nazioni Unite, San Francisco, 26 giugno 1945, capitolo XI, art. 73e

⁷⁰ Corte internazionale di giustizia, parere 25 febbraio 2019 relativo a *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion, I.C.J. Reports*, 2019, p. 46

decolonizzazione delle Mauritius non fu legittimamente completato quando gli venne concessa l'indipendenza nel 1968.⁷¹

3.3 Le conseguenze derivanti dall'amministrazione del Regno Unito

Il secondo quesito posto dall'Assemblea generale, strettamente connesso al primo, interroga la Corte su quali siano le conseguenze sul piano del diritto internazionale, derivanti dalla continuata amministrazione delle Isole Chagos da parte del Regno Unito, e con rispetto all'impossibilità di ristabilimento dei cittadini chagossiani sulle isole.

La Corte, contrariamente a quanto fatto nel quesito (a), specifica di rispondere al secondo interrogativo sulla base delle norme internazionali applicabili al tempo in cui il parere viene espresso.

Gli Stati partecipanti al procedimento hanno manifestato al riguardo varie posizioni: taluni hanno ammesso conseguenze per il solo Regno Unito, altri per tutta la comunità internazionale, ed altri ancora hanno ritenuto che si trattasse di una disputa bilaterale da condursi tra i due Stati coinvolti senza conseguenze da rilevarsi sul piano internazionale.

Secondo la Corte, avendo rilevato che la decolonizzazione delle Mauritius non sia avvenuta in rispetto del diritto di autodeterminazione, la continuata amministrazione dell'arcipelago delle Chagos da parte del Regno Unito costituisce un comportamento illecito, e comporta la responsabilità di quest'ultimo a livello internazionale.

Perciò, a partire dalla separazione delle isole Chagos, è stato perpetrato un atto illegittimo di carattere continuativo.⁷²

Di conseguenza la Corte ritiene che il Regno Unito abbia l'obbligo di porre fine il prima possibile all'amministrazione dell'arcipelago delle Chagos, permettendo così

⁷¹ Corte internazionale di giustizia, parere 25 febbraio 2019 relativo a *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965*, *Advisory Opinion*, *I.C.J. Reports*, 2019, p. 46

⁷² *Ivi*, p. 47 s

alle Mauritius di completare la decolonizzazione del proprio territorio in conformità con il principio di autodeterminazione.

Tuttavia, le modalità con cui tale processo di decolonizzazione viene espletato rientrano nelle competenze dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; sta ad essa quindi, e non alla Corte internazionale di giustizia, decidere quali passi intraprendere in seguito alla ricezione del presente parere.⁷³

Agli occhi della Corte, dal momento che il rispetto del diritto di autodeterminazione impone un obbligo *erga omnes*, tutti gli Stati hanno il dovere legale di proteggere tale diritto e cooperare con le Nazioni Unite perché ciò avvenga, così come enunciato nella risoluzione 2625 (XXV) del 1970: “*every State has the duty to promote, through joint and separate action, realization of the principle of equal rights and self-determination of peoples, in accordance with the provisions of the Charter, and to render assistance to the United Nations in carrying out the responsibilities entrusted to it by the Charter regarding the implementation of the principle*”⁷⁴.

Per quanto concerne il ristabilimento della popolazione chagossiana sulle isole da cui venne allontanata, la Corte la considera una questione relativa alla protezione di diritti umani, che dovrebbe essere affrontata dall'Assemblea generale nel corso del processo di decolonizzazione.

La Corte internazionale di giustizia in risposta al quesito (b) conclude dunque che, sul piano del diritto internazionale, il Regno Unito abbia l'obbligo di porre fine all'amministrazione delle Isole Chagos, e tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite debbano cooperare per completare la decolonizzazione delle Mauritius.

⁷³ Corte internazionale di giustizia, parere 25 febbraio 2019 relativo a *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion*, I.C.J. Reports, 2019, p. 48

⁷⁴ Risoluzione 2625 (XXV) (1970) dell'Assemblea generale, *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations*

3.4 Dichiarazioni, opinioni separate e dissidenti

La Corte internazionale di giustizia ha ritenuto all'unanimità di essere competente a dare il parere richiesto.

Con 12 voti a favore e due contrari ha deciso di ottemperare alla richiesta di fornire il parere.

Con 13 voti a favore e uno contrario, è dell'opinione che, per quanto riguarda il diritto internazionale, il processo di decolonizzazione delle Mauritius non fu completato quando ottenne l'indipendenza nel 1968, in seguito alla separazione delle Isole Chagos.

Con 13 voti a favore e uno contrario, è dell'opinione che il Regno Unito abbia l'obbligo di portare a termine il più rapidamente possibile la propria amministrazione delle Isole Chagos.

Con 13 voti a favore e uno contrario, è dell'opinione che tutti gli Stati membri abbiano l'obbligo di cooperare con le Nazioni Unite al fine di completare la decolonizzazione delle Mauritius.⁷⁵

Nonostante le votazioni appena riportate mostrino una quasi unanimità della Corte, vari giudici hanno annesso al parere delle dichiarazioni, opinioni dissidenti o opinioni separate.

A tal proposito il giudice Donoghue ha espresso voto contrario per quattro dei cinque punti su cui la Corte si è espressa.

Nella sua opinione dissidente ha specificato che, sebbene concordi che la Corte avesse competenza sulla materia trattata dal parere, questa avrebbe dovuto esercitare il proprio potere discrezionale e rifiutarsi di rispondere al quesito posto dall'Assemblea generale.

Dal suo punto di vista la *compelling reason*, che avrebbe dovuto portare la Corte al rifiuto, è costituita dal principio secondo cui nessuno Stato può essere obbligato ad essere giudicato senza il proprio consenso.

⁷⁵ Corte internazionale di giustizia, parere 25 febbraio 2019 relativo a *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion*, I.C.J. Reports, 2019, p. 49

Il giudice Donoghue, infatti, crede che il parere abbia l'effetto di circuire l'assenza di consenso del Regno Unito a veder giudicata la disputa tra sé e le Mauritius riguardante la sovranità sulle Isole Chagos; e che così facendo possa minare l'integrità della funzione giudiziale della Corte.

A prova della sua tesi riporta il fatto che le Mauritius nel 2001 proposero al Regno Unito di portare il caso delle Isole Chagos davanti alla Corte internazionale di giustizia per rivendicarne la sovranità, invito a cui il Regno Unito non acconsentì. Nonostante nei quesiti posti alla Corte nel presente parere non sia stata menzionata la sovranità, le dichiarazioni delle Mauritius nella fase scritta del procedimento hanno lasciato intendere che essa fosse al cuore della questione: *“the process of decolonization of Mauritius be completed immediately, including by the termination of the administration by the United Kingdom [...] so that Mauritius is able to exercise sovereignty over the totality of its territory”*⁷⁶, *“plainly any ongoing unlawful colonization will give rise to a sovereignty dispute between the State whose territory is colonized and the administering power”*⁷⁷.

Egli ritiene che la Corte avrebbe potuto dare una risposta più limitata o riformulare i quesiti posti, trattando le norme inerenti l'autodeterminazione dei popoli dei territori *non-self-governing* al tempo richiesto, senza però entrare nello specifico della vicenda.

Secondo Donoghue, la Corte si è espressa sul caso come avrebbe fatto tramite una sentenza, paragonando perciò la propria funzione consultiva ad una scappatoia da utilizzare nel caso di mancanza di consenso ad un procedimento contenzioso.⁷⁸

I giudici Gevorgian e Tomka nella loro dichiarazione concordano con l'operato della Corte in riferimento al primo quesito; ritengono invece, analogamente a Donoghue, che nel rilevare le responsabilità del Regno Unito, come richiesto dal

⁷⁶ Corte internazionale di giustizia, parere 25 febbraio 2019 relativo a *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion*, I.C.J. Reports, 2019, p. 173

⁷⁷ Ivi, p. 173 s

⁷⁸ Ivi, p. 175

punto (b) del parere, essa vada oltre la prerogativa consultiva e sconfini in quella contenziosa.⁷⁹

I giudici Cançado Trindade, Robinson e Sebutinde tramite le loro opinioni separate si sono concentrati su un aspetto fondamentale del parere che ha riscosso varie critiche.

La Corte, infatti, ha più volte fatto menzione del diritto di autodeterminazione dei popoli, e lo ha definito una norma consuetudinaria dell'ordinamento internazionale da cui scaturisce un obbligo *erga omnes*.

I tre giudici ritengono che tale analisi sia erronea e sbrigativa; questi sostengono che il diritto di autodeterminazione rientri nel gruppo delle norme imperative di diritto internazionale (*jus cogens*), e perciò sia di rango superiore a quello definito dalla Corte.

Quest'ultime vengono descritte dall'articolo 53 della Convenzione sul Diritto dei Trattati quali norme “*accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character*”.⁸⁰

Perciò i due caratteri identificativi dello *jus cogens* sono la generalità e il riconoscimento dell'inderogabilità: per essere considerata imperativa una norma deve appartenere alla categoria delle norme del diritto internazionale generale vincolanti tutti i membri della comunità internazionale, e gli Stati devono averne accettato e riconosciuto l'inderogabilità.

Le norme cogenti proteggono i diritti fondamentali dell'ordinamento e costituiscono le basi dell'attuale comunità internazionale.⁸¹

⁷⁹ Corte internazionale di giustizia, parere 25 febbraio 2019 relativo a *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion, I.C.J. Reports, 2019, p. 245*

⁸⁰ Convenzione su Diritto dei Trattati, Vienna, 23 maggio 1969

⁸¹ RONZITTI, diritto internazionale, Giappichelli, 2019, p. 181 s

Un esempio di norma imperativa, riconosciuta dalla Corte quanto tale nella sentenza *Democratic Republic of the Congo v. Rwanda* (2006), è il divieto di genocidio.

Non è raro che una norma consuetudinaria si trasformi nel tempo in una imperativa, tale elevazione di rango è quella che i giudici Trinidad, Robinson e Sebutinde riscontrano nel diritto di autodeterminazione dei popoli.

A suffragare tale evoluzione, tra i vari esempi elencati dai giudici, il più rilevante è la dichiarazione dell'*International Law Commission* che definisce il diritto di autodeterminazione "*rule of jus cogens*"⁸² nel proprio *yearbook* pubblicato nel 1963.

La Corte, avendo omesso di riconoscere il carattere perentorio della norma, allo stesso modo non ha trattato le conseguenze della violazione di tali norme.

Infatti, come riportato nel già citato articolo 53 della Convenzione sul Diritto dei Trattati, "*a treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law*".

Perciò, l'accordo avvenuto tra Regno Unito e Stati Uniti per la creazione di una base militare sulle Isole Chagos, in quanto contrario alla norma imperativa che prescrive il rispetto dell'autodeterminazione dei popoli, dovrebbe, secondo i giudici, essere considerato nullo.

Le norme *jus cogens* determinano inoltre obblighi *erga omnes*, ossia ogni Stato è tenuto a mantenere il comportamento prescritto nei confronti di tutta la comunità internazionale, la quale ha interesse che tale norma venga rispettata; tuttavia, un obbligo *erga omnes* non sempre si riflette in una norma imperativa.⁸³

Il giudice Sebutinde ha inoltre riscontrato carattere perentorio nella norma che prescrive il rispetto dell'integrità territoriale nel contesto della decolonizzazione.

A suo dire, tale norma sta al cuore del diritto di autodeterminazione dei popoli, poiché ogni deroga al rispetto dell'integrità territoriale durante il processo di

⁸² *Yearbook of the International Law Commission (YILC)* (1963), Vol. 1, Summary Records of the Fifteenth Session (6 May-12 July 1963), p. 155, para. 56.

⁸³ Corte internazionale di giustizia, parere 25 febbraio 2019 relativo a *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion*, I.C.J. Reports, 2019, p. 322

decolonizzazione permetterebbe ai Paesi amministranti di perpetuare la dominazione coloniale senza soluzione di continuità, rendendo così il diritto di autodeterminazione illusorio.⁸⁴

Infine, tramite la sua dichiarazione, il giudice Salam fa sapere di concordare su ogni punto avanzato dalla Corte, risentendosi tuttavia delle conclusioni di quest'ultima riguardo alla situazione dei chagossiani.

In tal proposito il giudice richiama il caso *Wall* in cui la Corte ritenne che Israele “*had an obligation to compensate, in accordance with the applicable rules of international law, all natural or legal persons having suffered any form of material damage as a result of the wall's construction*”⁸⁵.

Allo stesso modo, secondo il giudice Salam, la Corte avrebbe dovuto esprimersi sulla necessità per i chagossiani di ricevere un giusto indennizzo da parte del Regno Unito.⁸⁶

3.5 Gli sviluppi successivi

Il 22 maggio 2019, all'incirca tre mesi dopo la ricezione del parere *legal consequences of the separation of the Chagos archipelago from Mauritius in 1965* fornito dalla Corte internazionale di giustizia, l'Assemblea generale ha adottato la risoluzione 73/295.

Tale risoluzione intitolata *Advisory Opinion of the International Court of Justice on the legal consequences of the separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965* è stata adottata con 116 voti a favore, 6 contrari e 56 astensioni. L'Assemblea generale nella prima parte della risoluzione 73/295 ha accolto, riportandole una ad una, le conclusioni espresse dalla Corte nel proprio parere.

⁸⁴ Corte internazionale di giustizia, parere 25 febbraio 2019 relativo a *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion, I.C.J. Reports, 2019, p. 285 s*

⁸⁵ Corte internazionale di giustizia, parere 9 luglio 2004 relativo a *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004 (I), p. 198, para. 153*

⁸⁶ Corte internazionale di giustizia, parere 25 febbraio 2019 relativo a *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion, I.C.J. Reports, 2019, p. 248*

Successivamente, al paragrafo 3 della risoluzione, l'Assemblea generale “*demands that the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland withdraw its colonial administration from the Chagos Archipelago unconditionally within a period of no more than six months from the adoption of the present resolution, thereby enabling Mauritius to complete the decolonization of its territory as rapidly as possible*”⁸⁷.

Oltre a porre un termine di sei mesi entro cui il Regno Unito avrebbe dovuto terminare l'amministrazione delle Isole Chagos, venne richiesta anche la collaborazione di quest'ultimo con le Mauritius al fine di facilitare, e non ostacolare in alcun modo, il reinsediamento della popolazione chagossiana sulle isole di origine.

Al paragrafo 5 della risoluzione l'Assemblea generale, richiamando nuovamente il parere della Corte, “*calls upon all Member States*”⁸⁸ alla cooperazione con le Nazioni Unite perché il processo di decolonizzazione delle Mauritius venga completato il prima possibile.

Tuttavia, alla seduta plenaria in cui venne votata la risoluzione 73/295 il Regno Unito colse l'occasione per replicare al documento dell'Assemblea Generale e al parere della Corte.

Karen Pierce, in quanto rappresentante permanente del Regno Unito alle Nazioni Unite, iniziò enfatizzando il ruolo giocato dalla base militare presente sull'isola di Diego Garcia nell'assicurare stabilità, pace e sicurezza alla regione e ai propri alleati, incluse le Mauritius.

Dopodiché ha dichiarato che “*The United Kingdom is not in doubt about our sovereignty over the British Indian Ocean Territory*”⁸⁹ poiché le Isole Chagos sono state soggette alla sua ininterrotta sovranità a partire dal 1814, e contrariamente a quanto riportato dalla Corte e dall'Assemblea generale, non sono mai state parte delle Mauritius.

⁸⁷ Risoluzione 73/295 (2019) dell'Assemblea generale, *Advisory opinion of the International Court of Justice on the legal consequences of the separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965*

⁸⁸ *Ibidem*

⁸⁹ 83rd plenary meeting dell'Assemblea generale, 22 maggio 2019, New York

Conseguentemente ad aver espresso il proprio rammarico riguardo al trattamento rivolto alla popolazione chagossiana da parte della propria amministrazione, il Regno Unito ha ciononostante condannato ogni accusa di aver commesso crimini contro l'umanità.

Non appoggiando il reinsediamento dei chagossiani proposto dall'Assemblea generale sulle basi di "*feasibility, defence, security interests and cost*"⁹⁰ dell'operazione, ha reso nota la volontà di creare un fondo di aiuti del valore di \$50 milioni per la comunità chagossiana, grazie al quale verrebbero anche offerti viaggi per permettere di visitare l'arcipelago.

Entrando nello specifico della contestazione del parere fornito dalla Corte, il Regno Unito ha accusato quest'ultima di non aver rispettato il principio secondo cui nessuno Stato può essere giudicato senza il proprio consenso; infatti, nonostante nel parere si faccia riferimento alla decolonizzazione, il Regno Unito sostiene che in realtà sia stata trattata una disputa bilaterale riguardante la sovranità sulle Isole Chagos.⁹¹

Inoltre, quest'ultimo ritiene che l'Assemblea generale abbia ecceduto i termini del parere ponendo un termine di sei mesi per lasciare le Isole Chagos.

Il Regno Unito ha così concluso ricordando all'Assemblea che i pareri della Corte internazionale di giustizia "*are not legally binding*"⁹² e sono piuttosto degli "*advice provided to the General Assembly*"⁹³.

Il termine posto nella risoluzione 73/295 è scaduto da oltre tre anni, è perciò difficile prevedere se, e quali azioni, verranno intraprese a riguardo dall'Assemblea generale.

Ad ogni modo, è da escludersi qualsiasi presa di posizione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite alla luce della possibilità di veto da parte del Regno Unito.

⁹⁰ 83rd plenary meeting dell'Assemblea generale, 22 maggio 2019, New York

⁹¹ *Ibidem*

⁹² *Ibidem*

⁹³ *Ibidem*

A partire dal momento della ricezione del parere della Corte internazionale di giustizia, il primo ministro della Repubblica delle Mauritius ha più volte espresso pubblicamente la volontà di impegnarsi con il Regno Unito e gli Stati Uniti per concordare un affitto a lungo termine dell'isola di Diego Garcia, al fine di permettere la prosecuzione, e non recare disturbo, al lavoro svolto nella base militare ivi presente.⁹⁴

Ad oggi, nonostante il susseguirsi di incontri tra le rispettive delegazioni, le Isole Chagos rimangono soggette all'amministrazione del Regno Unito.

⁹⁴ NALDI, *Self-Determination in Light of the International Court of Justice's Opinion in the Chagos Case*, *Groningen Journal of International Law*, vol. VII, 2020, p. 235

CONCLUSIONI

Nel presente elaborato è stata trattata la nascita e la successiva evoluzione del principio di autodeterminazione dei popoli.

Questo, da principio politico generale si è concretizzato nella comunità internazionale del secondo dopoguerra come vero e proprio diritto umano.

Grazie alla persistente attività dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il diritto di autodeterminazione dei popoli è divenuto, così come è rimasto fino ad oggi, il principale mezzo volto a porre una fine alla colonizzazione.

Grazie all'implementazione di tale diritto, nella seconda metà del Novecento numerosi Paesi sottoposti ad amministrazione straniera hanno ottenuto l'indipendenza.

Nel caso delle Mauritius, secondo il parere della Corte internazionale di giustizia, il diritto di autodeterminazione dei popoli non è stato rispettato quando, anteriormente all'ottenimento dell'indipendenza, venne distaccato dal suo territorio l'arcipelago delle Isole Chagos.

Sull'isola di Diego Garcia, l'atollo di maggiori dimensioni, il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America costruirono una base militare congiunta, motivo ultimo del distacco e della creazione del *British Indian Ocean Territory*.

La Corte internazionale di giustizia ha definito la continuata amministrazione delle Isole Chagos da parte del Regno Unito un “*unlawful act of a continuing character*”⁹⁵, e ne ha auspicata la cessazione al fine di portare a termine la decolonizzazione delle Mauritius in conformità con il diritto di autodeterminazione dei popoli.

In seguito alla redazione di tale parere la Corte è stata criticata principalmente su due fronti: *in primis* per aver riconosciuto alla norma che impone il rispetto del diritto di autodeterminazione solamente carattere consuetudinario, senza tuttavia evocare in relazione a detto diritto la categoria dello *jus cogens*; ed in secondo luogo

⁹⁵ Corte internazionale di giustizia, parere 25 febbraio 2019 relativo a *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion*, I.C.J. Reports, 2019, p. 48

per essersi spinta oltre il proprio ruolo consultivo nel rilevare le responsabilità a carico del Regno Unito.

Tuttavia, dopo anni dal parere della Corte internazionale di giustizia e dalla successiva risoluzione dell'Assemblea generale volta a implementarne il contenuto, le Isole Chagos continuano ad essere una colonia del Regno Unito.



Figura 1 Cartina delle Isole Chagos

BIBLIOGRAFIA

- Carta delle Nazioni Unite, San Francisco, 26 giugno 1945
- CASSESE, *Self-determination of Peoples: A Legal Reappraisal*, Cambridge University Press, 1995
- Corte internazionale di giustizia, parere 9 luglio 2004 relativo a *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004 (I)*
- Corte internazionale di giustizia, parere 25 febbraio 2019 relativo a *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion, I.C.J. Reports, 2019*
- Convenzione su Diritto dei Trattati, Vienna, 23 maggio 1969
- KATTAN, *Self-Determination During the Cold War: UN General Assembly Resolution 1514 (1960), the Prohibition of Partition, and the Establishment of the British Indian Ocean Territory (1965)*, *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, vol. XIX, 2015
- NALDI, *Self-Determination in Light of the International Court of Justice's Opinion in the Chagos Case*, *Groningen Journal of International Law*, vol. VII, 2020
- Nazioni Unite, *Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples: Report of the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*, 4th Committee, 1965
- Nazioni Unite, *Treaty Series, Exchange of Notes Constituting an Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of United States of America Concerning the Availability for Defence Purposes of the British Indian Ocean Territory*, vol. 603, 1966
- PADOVER, *Wilson's ideas*, *American Council on Public Affairs*, 1942
- Risoluzione 637 (VII) (1952) dell'Assemblea generale, *The right of peoples and nations to self-determination*

Risoluzione 738 (VIII) (1953) dell'Assemblea generale, *The right of peoples and nations to self-determination*

Risoluzione 1188 (XII) (1957) dell'Assemblea generale, *Recommendations concerning international respect for the right of peoples and nations to self-determination*

Risoluzione 1514 (XV) (1960) dell'Assemblea generale, *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*

Risoluzione 1541 (XV) (1960) dell'Assemblea generale, *Principles which should guide Members in determining whether or not an obligation exists to transmit the information called for under Article 73 e of the Charter*

Risoluzione 1654 (XVI) (1961) dell'Assemblea generale, *The situation with regard to the implementation of the Declaration on the granting of independence of colonial countries and peoples*

Risoluzione 2066 (XX) (1965) dell'Assemblea generale, *Question of Mauritius*

Risoluzione 2232 (XXI) (1966) dell'Assemblea generale, *Question of American Samoa, Antigua, Bahamas, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Cocos (Keeling) Islands, Dominica, Gilbert and Ellice Islands, Grenada, Guam, Mauritius, Montserrat, New Hebrides, Niue, Pitcairn, St. Helena, St. Kitts-Nevis-Anguilla, St. Lucia St. Vincent, Seychelles, Solomon Islands, Tokelau Islands, Turks and Caicos Islands and the United States Virgin Islands*

Risoluzione 2625 (XXV) (1970) dell'Assemblea generale, *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations*

Risoluzione 71/292 (2017) dell'Assemblea generale, *Request for an advisory opinion of the International Court of Justice on the legal consequences of the separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965*

Risoluzione 73/295 (2019) dell'Assemblea generale, *Advisory opinion of the International Court of Justice on the legal consequences of the separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965*

RONZITTI, diritto internazionale, Giappichelli, 2019

SPARKS, Self-Determination in the International Legal System: Whose Claim, to What Right? Hart Publishing, 2023

Statuto della Corte internazionale di giustizia

THURER, BURRI, *Self-determination, Max Planck Encyclopedia of International Law*, 2008

Yearbook of the International Law Commission (YILC) (1963), Vol. 1, Summary Records of the Fifteenth Session (6 May-12 July 1963

83rd plenary meeting dell'Assemblea generale, 22 maggio 2019, New York

SITOGRAFIA

BOWMAN, *Mauritius, Encyclopedia Britannica*,

<https://www.britannica.com/place/Mauritius>

History, <http://www.govmu.org/English/ExploreMauritius/Pages/History.aspx>